

**UFFICIO DEL
SEGRETARIO COMUNALE**



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
(PROVINCIA DI FIRENZE)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI ESTERNI DI COL-
LABORAZIONE AUTONOMA**

[Aggiornato con le novelle introdotte all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'art. 46 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133]

**APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 98 DEL
18/12/2008**

ENTRATO IN VIGORE IL

2/02/2009

FONTI ESSENZIALI: Articolo 7, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; articoli 32 e 34, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 3, commi 54, 56, 57 e 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 46, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133; articoli 110, comma 6 e 239, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; articoli 2222 e segg. (disposizioni generali sul lavoro autonomo) nonché 2229 e segg. (disposizioni sulle professioni intellettuali) del codice civile; articolo 409, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile; articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, commi 168 e 173, della legge 21 dicembre 2005, n. 266; articoli 34, 90, 124 e 125, nonché allegati IIA e IIB del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni; articolo 1, comma 42, legge 30 dicembre 2004, n. 311; articolo 37 dello Statuto comunale approvato con atto Consiglio comunale n. 185 del 28 dicembre 1999; articolo 30 del Regolamento [comunale] degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera Giunta municipale n. 196 del 7 ottobre 1998. CIRCOLARE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 MARZO 2008, 2.

INDICE – SOMMARIO :

TITOLO I DEFINIZIONI E REGOLE GENERALI

- ARTICOLO 1: **Oggetto e finalità**
- ARTICOLO 2: **Campo di applicazione**
- ARTICOLO 3: **Definizioni**
- ARTICOLO 4: **Riferimenti generali e organizzativi interni**
- ARTICOLO 5: **Formalizzazione dei rapporti di collaborazione**
- ARTICOLO 6: **Contenuti essenziali dei contratti**
- ARTICOLO 7: **Controlli e verifiche funzionali**

TITOLO II NORME SPECIFICATIVE

- ARTICOLO 8: **Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni autonome**
- ARTICOLO 9: **Requisito della «provata competenza»**
- ARTICOLO 10: **Procedura per la selezione dei collaboratori autonomi**
- ARTICOLO 11: **Peculiarità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa**

TITOLO III SUL LAVORO OCCASIONALE

- ARTICOLO 12: **Definizione e regole particolari**

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

- ARTICOLO 13: Scopi istituzionali determinati con atto consiliare**
- ARTICOLO 14: Determinazione del limite massimo della spesa annua**
- ARTICOLO 15: Pubblicità dei rapporti di collaborazione autonoma**
- ARTICOLO 16: Parere del Collegio dei revisori dei conti**
- ARTICOLO 17: Invio alla Corte dei Conti**
- ARTICOLO 18: Disposizioni generali di rinvio**
- ARTICOLO 19: Entrata in vigore**

TITOLO I

DEFINIZIONI E REGOLE GENERALI

ARTICOLO 1 (OGGETTO E FINALITÀ)

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di incarichi professionali esterni **di collaborazione autonoma**, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.

2. Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti solo per il perseguimento degli scopi istituzionali propri di questo Comune di Borgo San Lorenzo direttamente stabiliti per legge ovvero fissati sulla base di un apposito atto di programmazione approvato dal Consiglio comunale, secondo quanto più puntualmente indicato all'articolo 13 che segue.

ARTICOLO 2 (CAMPO DI APPLICAZIONE)

1. Sono esclusi dall'influenza del presente Regolamento tutti i rapporti di natura schiettamente subordinata (ex articoli 2094 e segg. del Codice civile; art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'Ordinamento di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche), nonché tutti quei rapporti di natura autonoma conferiti:

- in relazione ad adempimenti obbligatori per legge (ad esempio, nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti);
- per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione;
- per l'attività di «*brokeraggio*» assicurativo;

- per progettazioni di opere e lavori pubblici, per la predisposizione di strumenti urbanistici *et similia*;
- per l'istituzione degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione (ex articolo 3, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);
- per i componenti di commissioni di gare per lavori, servizi e forniture, nonché di concorsi pubblici.

2. Sono inoltre da ritenersi esclusi dalla disciplina del presente Regolamento anche tutte quelle prestazioni di natura professionale che concettualmente possano farsi rientrare nell'ambito dell'appalto di prestazioni di servizi di cui al Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. Parimenti sono escluse dal suo ambito di applicazione le prestazioni dei soggetti incardinati nelle strutture di *staff* del Sindaco e/o degli Assessori.

ARTICOLO 3 (DEFINIZIONI)

1. La nozione di **COLLABORAZIONE AUTONOMA** deve intendersi come riassuntiva e comprensiva di tutte le tipologie di lavoro autonomo a prescindere dal suo specifico oggetto. Rientrano pertanto in detta nozione, esemplificativamente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, gli incarichi professionali esterni e gli incarichi di consulenza, ricerca e di studio.

2. Per più puntuale collocazione nozionale delle predette figure si specifica che si intendono:

a) per «**collaborazioni coordinate e continuative**» (Co.co.co.), i rapporti di collaborazione esterna, che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento, comunque non a carattere subordinato (art. 409 Codice procedura civile, comma 1, numero 3, sui rapporti di lavoro cosiddetti «parasubordinati»);

b) per «**incarichi professionali esterni**», i contratti d'opera per l'acquisizione di elevate competenze (ovvero di «collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità»), anche a prescindere dall'iscrizione in appositi Albi professionali, intesi come rapporti di lavoro autonomo (cosiddetti «canonici») intessuti con soggetti estranei all'Amministrazione comunale, nel rispetto delle normative in vigore (articoli 2222 e segg. del Codice civile; art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'Ordinamento di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; art. 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di approvazione del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali);

c) per «**incarichi professionali esterni di consulenza, ricerca e/o studio**», i contratti d'opera del *genus* scolpito alla lettera b), che precede e che hanno puntuale riferimento alle prestazioni, appunto, di consulenza, studio e/o ricerca.

ARTICOLO 4

(RIFERIMENTI GENERALI E ORGANIZZATIVI INTERNI)

1. Il presente Regolamento disciplina profili di organizzazione del Comune di Borgo San Lorenzo, con riferimento alle risorse umane, in relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 («Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repub-

blica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»).

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono definite con riferimento anche allo Statuto comunale con riguardo generale alla materia dell'organizzazione e delle risorse umane e, specificamente, all'articolo 37, concernente le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

3. L'istruttoria della singola pratica di incarico si radica nelle competenze del Servizio che si avvale dell'incarico, il cui dirigente ne stipula il correlativo contratto. Per ipotesi di incarico servente trasversalmente più Servizi, la competenza per la firma della convezione spetta al Direttore generale, che determina anche l'Ufficio competente per l'istruttoria.

4. Spetta ai soggetti indicati al comma precedente provvedere alle comunicazioni di legge relative alla instaurazione del rapporto di collaborazione nonché degli estremi contrattuali alle competenti autorità, quali, esemplificativamente: (a) l'ipotesi riportata sotto l'articolo 11, comma 4, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché, (b) quella di carattere più generale, dell'invio alla Corte dei Conti di cui all'articolo 16, che segue.

ARTICOLO 5

(FORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE)

1. Gli incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma sono formalizzati con apposito contratto di prestazione d'opera, stipulato ai sensi dell'art. 2222 del Codice civile, in forma scritta.

2. L'Amministrazione e il collaboratore curano per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

ARTICOLO 6
(CONTENUTI ESSENZIALI DEI CONTRATTI)

1. I contratti di cui al presente Regolamento sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:

- a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
- b) la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da realizzare;
- c) i tempi previsti e le eventuali penali;
- d) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività;
- e) i profili inerenti la proprietà dei risultati;
- f) i profili economici.

ARTICOLO 7
(CONTROLLI E VERIFICHE FUNZIONALI)

1. L'Amministrazione per il tramite del Direttore generale o suo delegato, provvede a verificare periodicamente la funzionalità delle attività prestate dai collaboratori autonomi in relazione alla attuazione dei progetti o dei programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti incarichi.

2. Si applicano i vincoli procedurali e finanziari previsti dalla legge in materia di collaborazioni autonome.

TITOLO II NORME SPECIFICATIVE

ARTICOLO 8

(PRESUPPOSTI PER L'ATTIVAZIONE DELLE COLLABORAZIONI AUTONOME)

1. L'Amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo conferisce incarichi esterni per acquisire prestazioni professionali **qualificate**, con riferimento a un periodo determinato, in relazione alla realizzazione di propri programmi o progetti, solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.

2. In particolare, durante la fase istruttoria, occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) la rispondenza dell'incarico agli obiettivi programmatici dell'Ente (e dunque il suo inserimento nella Relazione revisionale e programmatica ovvero nel Piano esecutivo di gestione - P.E.G. - ovvero ancora in un atto di indirizzo);

b) l'impossibilità di procurarsi all'interno della struttura organica le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;

c) l'effettuazione della verifica del requisito indicato nella lettera immediatamente precedente attraverso una reale ricognizione sotto il profilo quantitativo e qualitativo della situazione organizzativa interna;

d) la specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico (segnatamente: durata, luogo, oggetto e compenso);

e) la temporaneità dell'incarico;

f) la proporzione tra compensi erogati all'incaricato e utilità conseguite dall'Amministrazione;

g) «la provata competenza» del soggetto incaricato;

h) la realizzazione della scelta dell'incaricato attenendosi a criteri di trasparenza.

ARTICOLO 9

(REQUISITO DELLA «PROVATA COMPETENZA»)

1. Il requisito della «provata competenza» di cui alla lettera g), comma 2, del precedente articolo 8, che deve essere posseduto dal collaboratore autonomo si riferisce, in via normale, alla sussistenza, in capo al medesimo, della specializzazione universitaria.

2. Si prescinde, tuttavia, dallo stretto rispetto della specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi; ovvero allorché si tratti di attività qualificate da rendersi da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali e simili.

3. Resta fermo che anche per le ipotesi del precedente secondo comma la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore di riferimento.

ARTICOLO 10

(PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEI COLLABORATORI AUTONOMI)

1. I collaboratori ai quali si intendono affidare incarichi di collaborazione autonoma, sono individuati sulla base di idoneo *curriculum*, da valutarsi con riferimento a criteri di competenza professionale, desumibili principalmente:

a) dai titoli posseduti;

b) dalle esperienze di lavoro afferenti ai progetti o ai programmi da realizzare.

2. Qualora l'importo netto della prestazione sia superiore alla soglia complessiva di Euro 10.000 (diecimila), l'affidamento deve essere preceduto anche dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio e sul sito del Comune per almeno quindici giorni consecutivi. I criteri di cui al comma 1, che precede, sono evidenziati su tale avviso, con eventuale predeterminazione dei punteggi. Resta ferma la facoltà del responsabile del procedimento di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e dell'entità del conferendo incarico.

3. Salvo che nell'avviso di conferimento siano indicate specifiche modalità procedurali, come per il caso di predeterminazione di punteggi legati a puntuali criteri selettivi, la nomina non comporta una stretta valutazione comparativa tra i *curricula* dei concorrenti, restando ferma la natura prevalentemente fiduciaria della stessa, che si incardina in ambiti di motivata discrezionalità.

4. È ad ogni modo compito indefettibile del dirigente che si avvale dell'incarico di collaborazione autonoma, assicurare forme adeguate e consone di trasparenza nell'individuazione del collaboratore, da rapportarsi all'entità e importanza dell'incarico.

5. Per l'individuazione delle consone e adeguate forme di trasparenza di cui al comma che appena precede, il dirigente, sempre tenendo conto della consistenza dell'incarico, tiene presenti, a titolo di orientamento, i criteri procedurali indicati agli articoli 4 e 5 dello schema di Regolamento, unito alla Circolare, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2008, n. 2 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2008).

ARTICOLO 11

(PECULIARITÀ DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA)

1. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte del committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola.

2. Nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono inserite specifiche clausole inerenti l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

3. È esclusa in ogni caso l'utilizzazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie dell'Ente.

4. L'instaurazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa deve essere preventivamente comunicata al competente «Centro per l'impiego» ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

TITOLO III

SUL LAVORO OCCASIONALE

ARTICOLO 12

(DEFINIZIONE E REGOLE PARTICOLARI)

1. Si intendono per prestazioni di lavoro occasionale quelle di durata inferiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare svolte a vantaggio del Comune. In ogni caso, anche allorché la durata della collaborazione sia inferiore ai trenta giorni, il compenso percepito dal lavoratore non può superare la soglia di Euro 5.000 (cinquemila).

2. Nel caso di attività incardinabile nel concetto di lavoro occasionale i presupposti di attivazione dell'incarico possono risultare fortemente attenuati rispetto a quanto già indicato nel precedente articolo 10, fermo il rispetto dell'interesse generale e della obiettiva necessità del medesimo.

3. Per ipotesi di conclamata urgenza può prescindersi dal ricorso a procedure selettive, fermo sempre il rispetto dell'imparzialità amministrativa e secondo il prudente apprezzamento del responsabile del procedimento.

4. Si applica, per connessione, anche alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale il disposto della previa comunicazione al «Centro per l'impiego» di cui all'articolo 11, comma 4, che precede.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

ARTICOLO 13

(SCOPI ISTITUZIONALI DETERMINATI CON ATTO CONSILIARE)

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti solo per la realizzazione di finalità istituzionali. Qualora detti incarichi non riguardino finalità istituzionali già direttamente ricavabili da leggi o regolamenti del Comune, essi possono essere affidati solo previa individuazione di ulteriori finalità istituzionali stabilita in apposito atto di programmazione approvato dal Consiglio comunale.

2. Spetta all'Ufficio di direzione predisporre e proporre al Consiglio tali ulteriori finalità istituzionali.

3. Il programma delle ulteriori attività istituzionali è, di norma, discusso e approvato dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio preventivo.

ARTICOLO 14

(DETERMINAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DELLA SPESA ANNUA)

1. In adempimento della previsione recata dall'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), così come modificata dall'articolo 46, comma 3, del decreto-legge n. 118/2008, convertito in legge n. 133/2008, il limite annuo di spesa per gli incarichi di collaborazione autonoma disciplinati dal presente Regolamento è fissato nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione.

2. Spetta alla cura del competente Ufficio di direzione assumere le iniziative procedurali idonee per garantire il puntuale rispetto della previsione recata dal comma precedente.

3. Nelle more di approvazione del bilancio preventivo, per i limiti di spesa, è fatto prudente riferimento a quello stabilito per l'anno precedente, che risulti effettivamente impegnato.

ARTICOLO 15

(PUBBLICITÀ DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA)

1. Il nominativo del collaboratore, l'oggetto dell'incarico e il relativo compenso lordo devono essere pubblicati, sotto la responsabilità del soggetto individuato nel precedente articolo 4, comma 3, sul sito istituzionale di questo Comune di Borgo San Lorenzo.

2. L'incombenza di cui al comma precedente è richiesta con riferimento ai contratti di collaborazione di cui al Titolo II di questo Regolamento. La pubblicazione in parola è anche condizione di efficacia e di esecuzione del relativo contratto.

ARTICOLO 16

(PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

1. È rimesso al prudente apprezzamento del dirigente del Servizio cui la collaborazione autonoma accede, richiedere un preventivo parere al Collegio dei revisori dei conti sulla conformità allo schema legale dello stipulando contratto di collaborazione.

2. La richiesta di parere, salvo specifiche evenienze, deve di norma essere acquisita obbligatoriamente allorché il rapporto di collaborazione autonoma sia di importo superiore ai 20.000 (ventimila) euro.

3. Della eventuale acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti, il dirigente deve dare atto nella determina a contrattare.

ARTICOLO 17
(INVIO ALLA CORTE DEI CONTI)

1. I contratti di collaborazione autonoma il cui importo risulti superiore ai 5.000 (cinquemila) euro devono essere inviati alla competente Sezione regionale toscana di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 21 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

ARTICOLO 18
(DISPOSIZIONI GENERALI DI RINVIO)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative nonché di incarichi professionali.

2. Il presente Regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche Amministrazioni.

ARTICOLO 19
(ENTRATA IN VIGORE)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta l'esecutività della deliberazione di approvazione e sostituisce *in toto* il «Regolamento sull'affidamento di incarichi professionali esterni e di collaborazioni coordinate e continuative», approvato con atto Giunta comunale di questo Comune di Borgo San Lorenzo n. 17 del 14 febbraio 2008 e in vigore dal 1° marzo 2008.

